

Art. 659 Codice Penale

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Trasgressione	Norma Violata	Autorità Competente	Sanzione
<p>Per avere, mediante schiamazzi o rumori (ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepito di animali) disturbato le occupazioni o il riposo delle persone (ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici)</p>	<p>Art. 659, comma 1, del Codice Penale</p>	<p>Tribunale Ordinario</p>	<p>Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a €309,00</p> <p>Oblabile ex art. 162 - bis del Codice Penale</p>
<p>Per non avere rispettato, nell'esercizio di una professione o mestiere rumoroso, le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità, disturbando il riposo o l'occupazione delle persone</p>	<p>Art. 659, comma 2, del Codice Penale</p>	<p>Tribunale ordinario</p>	<p>Ammenda da € 103,00 a €619,00</p> <p>Oblabile ex art. 162 - bis del Codice Penale</p>